

# Regolamento Edilizio Intercomunale

Approvato dai

**Comuni di Thiene, Arsiero, Breganze, Carrè, Chiuppano, Dueville, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Villaverla, Zugliano**

OGGETTO: VERBALE N. 9 GRUPPO DI LAVORO REI IN DATA 19/05/2021

In data 19/05/2021 (8.30-10.30) si è svolta la 9<sup>a</sup> riunione ex art. 105 del regolamento in oggetto.

Comuni presenti: Thiene (Farro, Benetti, Caretta), Villaverla (Dalla Pozza), Carrè e Chiuppano (Donà), Breganze (Brazzale), Montecchio Precalcino (Pigato), Dueville (Zaffaina), Ambrosi (Lugo di Vicenza), Franzon (Zugliano).

Comuni assenti: Arsiero, Lastebasse.

**Si premette che le proposte contenute nel presente verbale diverranno efficaci solo a seguito di accettazione da parte dei referenti dei Comuni di Arsiero e Lastebasse, assenti giustificati.**

Dopo ampia discussione, emerge la seguente proposta di applicazione dell'art. 96 del REI:

## **INTERPRETAZIONE COORDINATA n. 02**

L'ART. 96 disciplina l'attività edilizia libera e le pompeiane, nel senso che:

- il comma 3 definisce le caratteristiche e le dimensioni massime delle opere di arredo realizzabili senza necessità di titolo edilizio;
- il comma 6 definisce le caratteristiche e le dimensioni massime delle pompeiane.

In relazione ad entrambi i commi, opere con caratteristiche diverse e/o dimensioni maggiori sono vietate se non disciplinate da altra normativa comunale e pertanto soggette a titolo edilizio, nel rispetto dei parametri di zona.

**E**

Comune di Villaverla

Protocollo N.0006645/2021 del 31/05/2021  
Class. 6.3

Ai fini della pubblicazione sui siti internet dei Comuni, nella stessa pagina di pubblicazione del REI, si propone anche di modificare il testo della precedente IC n. 01:

#### **INTERPRETAZIONE COORDINATA n. 01:**

In merito alla deroga contenuta nell'art. 55 "Recinzioni delle aree private" al comma 2 (*È ammessa la deroga all'altezza massima delle recinzioni per l'adeguamento a quelle preesistenti, adiacenti o contermini legittimamente realizzate.*) si interpreta che la derogabilità è riferita all'altezza complessiva della recinzione in caso di recinzioni in continuità e non in posizione ortogonale ad altra recinzione.

Sul successivo punto all'ordine del giorno si propone la seguente

#### **INTERPRETAZIONE COORDINATA n. 03**

Con riferimento alle definizioni uniformi 8 (Sup.Coperta), 18 (Sagoma) e 30 (Distanze) contenute nell'art. 2 "Definizioni uniformi" si interpreta che nel caso di sporti e aggetti maggiori di m 1,50 vanno considerate le sole eccedenze.

**Si evidenzia che nel testo del REI deve essere aggiornata la data relativa ai sottotetti esistenti (art. 38.8), che con la L.R. 51/2019 è stabilita al 6 aprile 2019.**

Sul successivo punto all'ordine del giorno si propone la seguente

#### **INTERPRETAZIONE COORDINATA n. 04**

Con riferimento all'art. 55 "Recinzioni delle aree private" si interpreta che per l'eventuale alloggiamento di contatori, per i cancelli e relative spallette o pilastrini è consentito derogare all'obbligo di trasparenza.

Con l'occasione, pur trattandosi di materia estranea al REI, si discute per trovare una linea comune in merito all'applicazione del combinato disposto dalla L.R. 21/1996 e il Dlgs 73/2020, ma si riscontrano posizioni diversificate circa la "sopravvivenza" o la abrogazione implicita della L.R. 21/1996.

Si fa il punto della situazione e ci si confronta sulla nuova normativa sulle zone sismiche.